

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto (Tn), 28 ottobre 2015

CIRCOLARE 11/2015

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO (in vigore dal 01.11.2015)

Rif. normativi:

- D.P.P. n.3-17/Leg del 16 Aprile 2015;
- Legge Provinciale 11 giugno 2002 n.8 art. 16 bis.

Gentile Cliente,

*si comunica che entro il prossimo **01.11.2015** viene istituita l'IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO. In merito a ciò viene richiesto alle Strutture Ricettive che ospitano turisti il versamento dell'imposta come **Sostituto d'Imposta**.*

Imposta Provinciale di Soggiorno

In base all'art. 16 bis della Legge Provinciale n. 8, a partire dal 01 Novembre 2015 al fine di garantire elevati standard si servizi viene richiesto il pagamento di una imposta di soggiorno, versata all'Ente ospitante da parte del Soggetto Ospitato.

SOGGETTI INTERESSATI

Coloro che alloggiano fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi in:

SOGGETTI OSPITANTI	
Strutture Ricettive alberghiere (art. 5 Legge provinciale 7/2002)	Alberghi; Alberghi Garni; Residenze turistico alberghiere;
Strutture Ricettive extralberghiere (art. 30 Legge provinciale 7/2002)	Esercizi di Affittacamere; Esercizi rurali; Bed & Breakfast; Case e appartamenti per vacanze; Ostelli per la gioventù; Case per ferie; Alberghi Diffusi
Strutture Ricettive all'aperto (art.3 e 23 Legge provinciale 2012)	Campeggio; Campeggio-Villaggio; Campeggi parco per vacanze.
Esercizi di agriturismo (art. 2 Legge 10/2001)	Agriturismi;
Rifugi Escursionistici (art. 8 Legge Provinciale sui rifugi 1993)	Rifugi escursionistici;

Sono tenuti al pagamento dell'imposta entro la fine della loro permanenza nella struttura ricettive.

SOGGETTI ESENTATI

Sul punto è prevista la compilazione di un modulo presso la struttura ricettiva (salvo per i minori fino al 14° anno di età). Soggetti esentati:

- I minori fino al 14° anno di età;
- I soggetti che effettuano terapie nelle strutture ospedaliere;
- Gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere;
- Gli operatori di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e personale delle forze dell'ordine, ospitate per ragioni di servizio;
- I richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati;
- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche.

TARIFFE

Le tariffe sono regolate in seguito alla tipologia di struttura:

Struttura	Classificazione	Imposta
Esercizi Alberghieri	1-2 stelle	0,70 €
	3- 3 stelle superior	1,00 €
	4 -4 stelle superior – 5 stelle	1,30 €
Esercizi Extra alberghieri	-	0,70 €
Strutture ricettive all'aperto	-	0,70 €
Agriturismi	-	0,70 €
Rifugi Escursionistici	-	0,70 €

E' possibile incrementare l'imposta in base agli ambiti turistici fino al limite massimo di **2,50 €** per notte.

ADEMPIMENTI DEI GESTORI

L'ente Ospitante incassa l'imposta di soggiorno ed esso assume il ruolo di sostituto d'imposta. Gli adempimenti riguardano:

- **Informare i Clienti;**
- **Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente;**
- **Richiedere la compilazione del Modulo di Esenzione e chiederne la compilazione;**
- **Comunicare i pernottamenti;**
- **Riversare l'imposta riscossa.**

Informare i Clienti:

Informare i clienti della tassazione, dei termini e delle modalità di versamento. Tramite: modelli esposti in un luogo visibile.

Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente:

Richiedere il pagamento dell'imposta con quietanza di pagamento o con l'esposizione in fattura.

Richiedere la compilazione del Modulo di Esenzione e chiederne la compilazione:

Richiedere la compilazione del modulo di certificazione auto sostitutiva e conservazione a cura del Gestore per un tempo pari a **5 anni** dal momento della sottoscrizione.

Comunicare i pernottamenti a Trentino Riscossioni

- Comunicazione telematica presso il portale Pago Semplice;
- Il numero di pernottamenti esclusi ed esenti;
- Il numero di pernottamenti ai fini del calcolo delle imposte;

- Il numero di persone fisiche che non hanno versato l'imposta;
- L'imposta incassata.

La comunicazione è presentata **telematicamente** dal gestore con apposito modulo **usando Pago Semplice** o in caso di mancato funzionamento mediante **PEC** o per **posta Raccomandata**.

La comunicazione è obbligatoria anche in caso di mancanza di pernottamenti per tre periodi di riferimento:

Periodo del pernottamento	Data della Comunicazione
01/01-30/04	Entro il 16 Maggio
01/05-31/08	Entro il 16 Settembre
01/09-31/12	Entro il 16 Gennaio

Versamento dell'Imposta:

Da effettuarsi entro il **16** del mese **successivo** alla comunicazione:

Periodo del pernottamento	Data della Comunicazione	Riversamento dell'imposta
01/01-30/04	Entro il 16 Maggio	Entro il 16 Giugno
01/05-31/08	Entro il 16 Settembre	Entro il 16 Ottobre
01/09-31/12	Entro il 16 Gennaio	Entro il 16 Febbraio

Versamento da effettuarsi tramite:

Bollettino Bancario	Addebito sul C/C	Portale Pago Semplice (Carta di Credito)	Portale Pago Semplice (Account PayPal)
---------------------	------------------	---	---

RIMBORSO

Il soggetto passivo e il sostituto d'imposta possono chiedere a Trentino Riscossioni S.P.A. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta Provinciale **entro 5 anni** dalla data di versamento.

SANZIONI

Sono sanzionati in caso di mancato versamento sia il gestore (come sostituto d'imposta) sia il soggetto ospitato.

Il **Soggetto ospitato** e il **Gestore** sono soggetti in caso di **mancato** versamento è assoggettato al pagamento della **sanzione pari al 30%** dell'imposta più l'imposta stessa.

Il **Gestore** è inoltre sanzionato in caso di **mancata conservazione dell'autocertificazione** di esenzione con una sanzione che può partire dai **50 ai 500 euro**.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto (Tn), 28 ottobre 2015

CIRCOLARE 11/2015

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO (in vigore dal 01.11.2015)

Rif. normativi:

- D.P.P. n.3-17/Leg del 16 Aprile 2015;
- Legge Provinciale 11 giugno 2002 n.8 art. 16 bis.

Gentile Cliente,

*si comunica che entro il prossimo **01.11.2015** viene istituita l'IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO. In merito a ciò viene richiesto alle Strutture Ricettive che ospitano turisti il versamento dell'imposta come **Sostituto d'Imposta**.*

Imposta Provinciale di Soggiorno

In base all'art. 16 bis della Legge Provinciale n. 8, a partire dal 01 Novembre 2015 al fine di garantire elevati standard si servizi viene richiesto il pagamento di una imposta di soggiorno, versata all'Ente ospitante da parte del Soggetto Ospitato.

SOGGETTI INTERESSATI

Coloro che alloggiano fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi in:

SOGGETTI OSPITANTI	
Strutture Ricettive alberghiere (art. 5 Legge provinciale 7/2002)	Alberghi; Alberghi Garni; Residenze turistico alberghiere;
Strutture Ricettive extralberghiere (art. 30 Legge provinciale 7/2002)	Esercizi di Affittacamere; Esercizi rurali; Bed & Breakfast; Case e appartamenti per vacanze; Ostelli per la gioventù; Case per ferie; Alberghi Diffusi
Strutture Ricettive all'aperto (art.3 e 23 Legge provinciale 2012)	Campeggio; Campeggio-Villaggio; Campeggi parco per vacanze.
Esercizi di agriturismo (art. 2 Legge 10/2001)	Agriturismi;
Rifugi Escursionistici (art. 8 Legge Provinciale sui rifugi 1993)	Rifugi escursionistici;

Sono tenuti al pagamento dell'imposta entro la fine della loro permanenza nella struttura ricettive.

SOGGETTI ESENTATI

Sul punto è prevista la compilazione di un modulo presso la struttura ricettiva (salvo per i minori fino al 14° anno di età). Soggetti esentati:

- I minori fino al 14° anno di età;
- I soggetti che effettuano terapie nelle strutture ospedaliere;
- Gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere;
- Gli operatori di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e personale delle forze dell'ordine, ospitate per ragioni di servizio;
- I richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati;
- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche.

TARIFFE

Le tariffe sono regolate in seguito alla tipologia di struttura:

Struttura	Classificazione	Imposta
Esercizi Alberghieri	1-2 stelle	0,70 €
	3- 3 stelle superior	1,00 €
	4 -4 stelle superior – 5 stelle	1,30 €
Esercizi Extra alberghieri	-	0,70 €
Strutture ricettive all'aperto	-	0,70 €
Agriturismi	-	0,70 €
Rifugi Escursionistici	-	0,70 €

E' possibile incrementare l'imposta in base agli ambiti turistici fino al limite massimo di **2,50 €** per notte.

ADEMPIMENTI DEI GESTORI

L'ente Ospitante incassa l'imposta di soggiorno ed esso assume il ruolo di sostituto d'imposta. Gli adempimenti riguardano:

- **Informare i Clienti;**
- **Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente;**
- **Richiedere la compilazione del Modulo di Esenzione e chiederne la compilazione;**
- **Comunicare i pernottamenti;**
- **Riversare l'imposta riscossa.**

Informare i Clienti:

Informare i clienti della tassazione, dei termini e delle modalità di versamento. Tramite: modelli esposti in un luogo visibile.

Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente:

Richiedere il pagamento dell'imposta con quietanza di pagamento o con l'esposizione in fattura.

Richiedere la compilazione del Modulo di Esenzione e chiederne la compilazione:

Richiedere la compilazione del modulo di certificazione auto sostitutiva e conservazione a cura del Gestore per un tempo pari a **5 anni** dal momento della sottoscrizione.

Comunicare i pernottamenti a Trentino Riscossioni

Comunicazione telematica presso il portale Pago Semplice:

- Il numero di pernottamenti esclusi ed esenti;
- Il numero di pernottamenti ai fini del calcolo delle imposte;

- Il numero di persone fisiche che non hanno versato l'imposta;
- L'imposta incassata e dovuta;
- Nominativi dei soggetti che non hanno versato l'imposta.

La comunicazione è presentata **telematicamente** dal gestore con apposito modulo **usando Pago Semplice** o in caso di mancato funzionamento mediante **PEC** o per **posta Raccomandata**.

La comunicazione è obbligatoria anche in caso di mancanza di pernottamenti per tre periodi di riferimento:

Periodo del pernottamento	Data della Comunicazione
01/01-30/04	Entro il 16 Maggio
01/05-31/08	Entro il 16 Settembre
01/09-31/12	Entro il 16 Gennaio

Versamento dell'Imposta:

Da effettuarsi entro il **16** del mese **successivo** alla comunicazione:

Periodo del pernottamento	Data della Comunicazione	Riversamento dell'imposta
01/01-30/04	Entro il 16 Maggio	Entro il 16 Giugno
01/05-31/08	Entro il 16 Settembre	Entro il 16 Ottobre
01/09-31/12	Entro il 16 Gennaio	Entro il 16 Febbraio

Versamento da effettuarsi tramite:

Bollettino Bancario	Addebito sul C/C	Portale Pago Semplice (Carta di Credito)	Portale Pago Semplice (Account PayPal)
---------------------	------------------	---	---

RIMBORSO

Il soggetto passivo e il sostituto d'imposta possono chiedere a Trentino Riscossioni S.P.A. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta Provinciale **entro 5 anni** dalla data di versamento.

SANZIONI

Sono sanzionati in caso di mancato versamento sia il gestore (come sostituto d'imposta) sia il soggetto ospitato.

Il **Soggetto ospitato** e il **Gestore** sono soggetti in caso di **mancato** versamento è assoggettato al pagamento della **sanzione pari al 30%** dell'imposta più l'imposta stessa.

Il **Gestore** è inoltre sanzionato in caso di **mancata conservazione dell'autocertificazione** di esenzione con una sanzione che può partire dai **50 ai 500 euro**.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto (Tn), 28 ottobre 2015

CIRCOLARE 11/2015

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO (in vigore dal 01.11.2015)

Rif. normativi:

- D.P.P. n.3-17/Leg del 16 Aprile 2015;
- Legge Provinciale 11 giugno 2002 n.8 art. 16 bis.

Gentile Cliente,

*si comunica che entro il prossimo **01.11.2015** viene istituita l'IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO. In merito a ciò viene richiesto alle Strutture Ricettive che ospitano turisti il versamento dell'imposta come **Sostituto d'Imposta**.*

Imposta Provinciale di Soggiorno

In base all'art. 16 bis della Legge Provinciale n. 8, a partire dal 01 Novembre 2015 al fine di garantire elevati standard si servizi viene richiesto il pagamento di una imposta di soggiorno, versata all'Ente ospitante da parte del Soggetto Ospitato.

SOGGETTI INTERESSATI

Coloro che alloggiano fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi in:

SOGGETTI OSPITANTI	
Strutture Ricettive alberghiere (art. 5 Legge provinciale 7/2002)	Alberghi; Alberghi Garni; Residenze turistico alberghiere;
Strutture Ricettive extralberghiere (art. 30 Legge provinciale 7/2002)	Esercizi di Affittacamere; Esercizi rurali; Bed & Breakfast; Case e appartamenti per vacanze; Ostelli per la gioventù; Case per ferie; Alberghi Diffusi
Strutture Ricettive all'aperto (art.3 e 23 Legge provinciale 2012)	Campeggio; Campeggio-Villaggio; Campeggi parco per vacanze.
Esercizi di agriturismo (art. 2 Legge 10/2001)	Agriturismi;
Rifugi Escursionistici (art. 8 Legge Provinciale sui rifugi 1993)	Rifugi escursionistici;

Sono tenuti al pagamento dell'imposta entro la fine della loro permanenza nella struttura ricettive.

SOGGETTI ESENTATI

Sul punto è prevista la compilazione di un modulo presso la struttura ricettiva (salvo per i minori fino al 14° anno di età). Soggetti esentati:

- I minori fino al 14° anno di età;
- I soggetti che effettuano terapie nelle strutture ospedaliere;
- Gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere;
- Gli operatori di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e personale delle forze dell'ordine, ospitate per ragioni di servizio;
- I richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati;
- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche.

TARIFFE

Le tariffe sono regolate in seguito alla tipologia di struttura:

Struttura	Classificazione	Imposta
Esercizi Alberghieri	1-2 stelle	0,70 €
	3- 3 stelle superior	1,00 €
	4 -4 stelle superior – 5 stelle	1,30 €
Esercizi Extra alberghieri	-	0,70 €
Strutture ricettive all'aperto	-	0,70 €
Agriturismi	-	0,70 €
Rifugi Escursionistici	-	0,70 €

E' possibile incrementare l'imposta in base agli ambiti turistici fino al limite massimo di **2,50 €** per notte.

ADEMPIMENTI DEI GESTORI

L'ente Ospitante incassa l'imposta di soggiorno ed esso assume il ruolo di sostituto d'imposta. Gli adempimenti riguardano:

- **Informare i Clienti;**
- **Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente;**
- **Richiedere la compilazione del Modulo di Esenzione e chiederne la compilazione;**
- **Comunicare i pernottamenti;**
- **Riversare l'imposta riscossa.**

Informare i Clienti:

Informare i clienti della tassazione, dei termini e delle modalità di versamento. Tramite: modelli esposti in un luogo visibile.

Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente:

Richiedere il pagamento dell'imposta con quietanza di pagamento o con l'esposizione in fattura.

Richiedere la compilazione del Modulo di Esenzione e chiederne la compilazione:

Richiedere la compilazione del modulo di certificazione auto sostitutiva e conservazione a cura del Gestore per un tempo pari a **5 anni** dal momento della sottoscrizione.

Comunicare i pernottamenti a Trentino Riscossioni

Comunicazione telematica presso il portale Pago Semplice:

- Il numero di pernottamenti esclusi ed esenti;
- Il numero di pernottamenti ai fini del calcolo delle imposte;

- Il numero di persone fisiche che non hanno versato l'imposta;
- L'imposta incassata e dovuta;
- Nominativi dei soggetti che non hanno versato l'imposta.

La comunicazione è presentata **telematicamente** dal gestore con apposito modulo **usando Pago Semplice** o in caso di mancato funzionamento mediante **PEC** o per **posta Raccomandata**.

La comunicazione è obbligatoria anche in caso di mancanza di pernottamenti per tre periodi di riferimento:

Periodo del pernottamento	Data della Comunicazione
01/01-30/04	Entro il 16 Maggio
01/05-31/08	Entro il 16 Settembre
01/09-31/12	Entro il 16 Gennaio

Versamento dell'Imposta:

Da effettuarsi entro il **16** del mese **successivo** alla comunicazione:

Periodo del pernottamento	Data della Comunicazione	Riversamento dell'imposta
01/01-30/04	Entro il 16 Maggio	Entro il 16 Giugno
01/05-31/08	Entro il 16 Settembre	Entro il 16 Ottobre
01/09-31/12	Entro il 16 Gennaio	Entro il 16 Febbraio

Versamento da effettuarsi tramite:

Bollettino Bancario	Addebito sul C/C	Portale Pago Semplice (Carta di Credito)	Portale Pago Semplice (Account PayPal)
---------------------	------------------	---	---

RIMBORSO

Il soggetto passivo e il sostituto d'imposta possono chiedere a Trentino Riscossioni S.P.A. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta Provinciale **entro 5 anni** dalla data di versamento.

SANZIONI

Sono sanzionati in caso di mancato versamento sia il gestore (come sostituto d'imposta) sia il soggetto ospitato.

Il **Soggetto ospitato** e il **Gestore** sono soggetti, in caso di **mancato** versamento, al pagamento della **sanzione pari al 30%** dell'imposta più l'importo dell'omessa imposta.

Il **Gestore** è inoltre sanzionato in caso di **mancata conservazione dell'autocertificazione** di esenzione con una sanzione che può partire dai **50 ai 500 euro**.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.